



Camera di Commercio  
Reggio Calabria

Servizio Finanza e Controllo  
Ufficio Provveditorato

### AVVISO

**per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata da espletare sul MePA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria. CIG ZDF29390C8**

Questo Ente intende procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico presso la propria sede, per un periodo di dodici mesi, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici (di seguito indicato "Codice").

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura entro e non oltre il termine delle **ore 12:00 del giorno 01/08/2019**.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare gli operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice, da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); è pertanto indispensabile che gli operatori economici che manifestano la propria disponibilità ad essere consultati nella procedura negoziata siano registrati ed abilitati presso il MePA per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento.

Esso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa.

#### **STAZIONE APPALTANTE**

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria (di seguito "Camera di Commercio"), Via Tommaso Campanella, 12 – 89125 Reggio Calabria.

Punti di contatto: dott.ssa Maria Stella Nava. - tel. 0965 384210-219 - pec: provveditorato@rc.legalmail.camcom.it

#### **OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:**

**Manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria**, secondo le modalità indicate nel Capitolato costituente **Allegato B** del presente avviso.

#### **ENTITA' DELL'APPALTO:**

L'importo complessivo dell'appalto viene stimato in euro 10.550,00 oltre I.V.A., così suddivisi:

- euro 10.000,00 oltre I.V.A. - per lo svolgimento delle prestazioni del servizio
- euro 550,00 - oltre I.V.A. - per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

**PROCEDURA:**

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA ).

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Prezzo complessivo più basso sull'importo a base di gara, art. 95 comma 4 del Codice.

**REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:**

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'articolo 45 del Codice, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

1. che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, come impresa esercente attività di manutenzione impianti elettrici, abilitata ed in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08 e s.m.i.;
2. che siano in possesso dei requisiti previsti per i lavori di manutenzione nelle cabine in MT/MT e MT/BT dalle norme CEI 11-15 e CEI 11-27, prescritti sia per il manutentore che per gli addetti alla manutenzione;
3. che siano autorizzati a eseguire interventi di manutenzione sotto tensione in MT a frequenza industriale, secondo quanto prescritto dal DM 4 febbraio 2011 e s.m.i e dalla Norma CEI 11-15.
4. che siano registrati ed abilitati al Bando "Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)- Impianti elettrici e speciali" istituito all'interno del MEPA della Consip;

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina la non ammissione alla procedura.

**CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente dovranno presentare richiesta di partecipazione.

La manifestazione d'interesse, redatta sulla base del modello allegato al presente avviso (o altro modello comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso), dovrà essere compilata, firmata digitalmente e inviata a mezzo posta certificata all'indirizzo **cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it**, entro il termine perentorio evidenziato in premessa.

Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature non pervenute a mezzo posta certificata o pervenute oltre il termine sopra indicato.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

dott.ssa Maria Stella Nava, Provveditore.

**PUBBLICAZIONE AVVISO**

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio all'indirizzo <http://www.rc.camcom.gov.it>

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura. Gli operatori economici partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione privacy del sito istituzionale camerale(<http://www.rc.camcom.gov.it>).

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Provveditorato: tel. 0965 384210- 219; e-mail, [provveditorato@rc.legalmail.camcom.it](mailto:provveditorato@rc.legalmail.camcom.it).

Allegati:

“**A**” – Modello per manifestazione di interesse

“**B**” - Capitolato Speciale d'Appalto

IL PROVVEDITORE  
Dr.ssa Maria Stella Nava



Allegato A

**MODELLO**

**per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata da espletare sul MePA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria.**

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ (cognome) (nome) (codice fiscale)

nato a

\_\_\_\_\_ (luogo) (prov.) (data)

residente a

\_\_\_\_\_ (luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di

.....

dell'operatore economico .....

sede legale .....

sede operativa .....

partita Iva ..... codice fiscale.....

n. telefono ..... n. fax: .....

indirizzo di posta elettronica: .....

indirizzo di posta elettronica certificata: .....

**MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE**

a partecipare alla procedura in oggetto come:

- Concorrente singolo/Consorzio già costituito;
- Raggruppamento/Consorzio da costituirsi, impegnandosi al pieno rispetto della normativa di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016:
- Altro (specificare): .....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci,

## DICHIARA

- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, come impresa esercente attività di manutenzione impianti elettrici, abilitata ed in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08 e s.m.i.;
- il possesso dei requisiti previsti per i lavori di manutenzione nelle cabine in MT/MT e /MT/BT dalle norme CEI 11-15 e CEI 11-27, prescritti sia per il manutentore che per gli addetti alla manutenzione;
- il possesso dell'autorizzazione a eseguire interventi di manutenzione sotto tensione in MT a frequenza industriale, secondo quanto prescritto dal DM 4 febbraio 2011 e s.m.i e dalla Norma CEI 11-15.
- di essere registrato ed abilitato al Bando "Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)-Impianti elettrici e speciali" istituito all'interno del MEPA;
- di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Camera di Commercio che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa;
- di acconsentire al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali forniti, nel rispetto del ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e per le finalità connesse all'espletamento della procedura;
- altro (specificare): .....

Luogo e data

Il legale rappresentante

*(firma digitale)*

*N.B. In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia di documento di identità del delegante.*



**MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DELLA  
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA**

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad eseguire l'appalto di cui appresso alle condizioni tutte stabilite nel presente atto.

**Art. 1 Oggetto dell'appalto**

Forma oggetto dell'appalto il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria, sita in Via T. Campanella, 12 - Via S. Furnari, 9.

**Art.2 Norme di riferimento**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dal presente atto;
- dal D.M. n. 37/08 e dalla norma CEI 78-17:2015-07 e dalle norme CEI 11-15 e CEI 11-27;
- dalle prescrizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i., a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto dal presente atto e purché non contrastino con le disposizioni di cui ai punti precedenti;

**Art. 3 Oggetto del contratto e modalità di svolgimento del servizio**

1. La Camera affida all'Impresa, per come sopra costituita e rappresentata, che accetta, il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico da effettuarsi presso la sede della Camera di Commercio ubicata in Via T. Campanella, 12 - Via S. Furnari, 9 di Reggio Calabria.
2. Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti di cui l'Impresa ha preso visione in sede di sopralluogo tra i quali si citano i seguenti:
  - Cabina elettrica
  - Quadri elettrici media e bassa tensione e cc
  - Interruttori media e bassa tensione
  - Trasformatori
  - Batterie di rifasamento
  - Rete di Terra
  - Rete di distribuzione media e bassa tensione
  - UPS
  - Corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per illuminazione interna
3. La conduzione degli impianti elettrici deve assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi e deve inoltre garantire, nei singoli locali di ogni edificio, il mantenimento delle funzioni per cui

l'impianto è stato realizzato. L'Impresa è tenuta a garantire nei vari ambienti il livello di illuminamento per cui l'impianto è stato costruito, in conformità alla normativa vigente.

4. Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica devono essere richieste e autorizzate per iscritto. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio devono essere effettuati tutti i controlli ed attuate le misure previste dalla normativa vigente; i controlli devono essere effettuati con le modalità e con la periodicità indicate dalla normativa, mentre i risultati ottenuti dovranno essere opportunamente registrati.
5. L'Impresa deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l'obbligo di segnalare alla Camera ogni anomalia o stato di pericolo.
6. L'Impresa deve inoltre verificare periodicamente il regolare funzionamento delle apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione prevista per le misure da effettuare. La certificazione delle apparecchiature utilizzate per le misure deve essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le verifiche effettuate.
7. E' fatto obbligo all'Impresa garantire il corretto funzionamento degli impianti di rifasamento e garantire la gestione ottimale, dal punto di vista energetico, di tutti gli impianti elettrici, ivi compresi eventuali gruppi elettrogeni presenti negli edifici.
8. Il Fornitore è tenuto inoltre a supportare ed assistere la Camera nell'espletamento di tutti gli obblighi definiti dal D.P.R. 462 del 22/10/2001 e s.m.i. relativi agli impianti elettrici di messa a terra.
9. L'elenco delle attività di manutenzione e degli interventi che devono essere effettuati con le relative frequenze minime, viene riportato nell'Allegato 1.
10. Sono considerate attività di manutenzione straordinaria e pertanto non comprese nel canone indicato nel successivo art. 9:
  - Tutti gli interventi relativi ad attività di manutenzione necessarie in seguito ad un guasto per il ripristino della normale funzionalità degli impianti;
  - tutti gli interventi relativi ad adeguamenti modifiche ed integrazioni degli impianti.Gli interventi extra canone potranno essere eseguiti dall'Impresa solo dopo la formalizzazione dell'Ordine da parte della Camera, previa presentazione di un apposito dettagliato preventivo. In caso di guasto l'Impresa dovrà assicurare entro 24 ore dalla chiamata un intervento finalizzato alla valutazione dell'entità del guasto e delle possibili soluzioni, nonché, se necessario, alla redazione di un preventivo di spesa per l'esecuzione di attività di manutenzione straordinaria.
11. L'Impresa si impegna in caso di situazione di emergenza ad intervenire entro 2 ore dalla richiesta anche solo telefonica effettuata dalla Camera, con almeno un tecnico o operaio specializzato.

#### **Art. 4 Responsabile Impianto**

1. La Camera identifica l'Impresa quale Responsabile dell'impianto elettrico.
2. Le schede relative alla manutenzione della cabina MT dovranno essere redatte sotto la responsabilità dell'Impresa. Essa dovrà compilare in occasione del primo intervento manutentivo una lista delle apparecchiature e dei componenti esistenti presso la cabina camerale, stabilirne approssimativamente lo stato di degrado, stabilire le periodicità per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 5 Addetti alla manutenzione**

1. L'Impresa dovrà produrre prima dell'inizio dell'appalto idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti da parte degli addetti che verranno impiegati per la manutenzione, previsti per le Persone Esperte (Pes) o per le persone avvertite (PAV) o per le Persone comuni (PEC), secondo quanto previsto dalle norme CEI 11-15 e CEI 11-27.

2. Le persone comuni possono operare nella zona di prossimità di impianti elettrici a condizione che siano assoggettati alla supervisione di PES o alla sorveglianza di PES o Pav come definito dalla Norma CEI 11-27.
3. Tutto il personale che opera nella manutenzione deve essere assoggettato a formazioni periodiche e aggiornamenti, secondo la normativa vigente e le norme CEI sopra richiamata nel precedente comma 1.

#### **Art. 6 Durata del contratto**

1. L'appalto avrà durata di dodici mesi.
2. Resta esclusa la facoltà dell'Impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente codice civile (art. 1453-1463-1467). In tali casi l'Impresa dovrà corrispondere alla Camera una penality pari a una mensilità, commisurata al corrispettivo di cui al successivo art. 7 Iva compresa.

#### **Art. 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
2. Il personale impiegato nel servizio presso la Camera dovrà pertanto risultare assunto regolarmente dall'Impresa, con rapporto di lavoro che assicuri nel periodo di vigenza del presente contratto anche prorogato, l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali a tutela del lavoratore e a garanzia del corrispondente trattamento economico e posizione previdenziale e assistenziale.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di migliore favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. La Camera, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad esse denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizi ed Ispezioni del Lavoro, dall'Inps e dall'Inail, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari nel massimo, al venti per cento dell'importo del contratto Iva compresa. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando la Direzione Provinciale del Lavoro avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola, nè questa potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento a qualsiasi titolo.

#### **Art. 8 Divieti**

1. L'Impresa non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell'Impresa darà il diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

#### **Art. 9 Corrispettivi**

1. Il corrispettivo dell'appalto nella sua totalità è stabilito in € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) mensili al netto dell'Iva. Pertanto l'importo complessivo annuo del presente contratto è di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) al netto dell'Iva ed include tutti i costi, oneri e spese accessorie, eventualmente derivanti e/o comunque connessi all'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto.

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a regola d'arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed anche dell'eventuale proroga.
3. Non verranno pagate prestazioni orarie eccedenti a quanto convenuto con il presente contratto ,anche se la Camera ne trae beneficio salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 comma 5 sulle prestazioni di carattere straordinario.

#### **Art. 10 Pagamenti**

1. Per il servizio contrattuale l'Impresa emetterà fatture con cadenza mensile, successivamente al periodo di riferimento.
2. Le fatture saranno liquidate previa certificazione rilasciata da parte del Provveditore di regolare esecuzione del servizio e del rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 3.
3. Dal 31 marzo 2015, la Camera può accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n°55/2013, con indicazione del seguente codice univoco ufficio: "5AY0BC" e con la seguente denominazione dell'Ufficio: "Fatturazione Elettronica CCIAA\_RC".
5. Per il pagamento delle fatture, la Camera dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e si riserva di chiedere ogni ulteriore eventuale documentazione si rendesse necessaria, anche a seguito di avvenute modifiche normative.
4. In caso di applicazione delle penali sarà facoltà della Camera compensare il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione.
5. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, tale intendendosi la data di acquisizione al protocollo della Camera, previa verifica della regolarità del DURC.
6. Per effetto di quanto disposto dall'art.3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n.136, i pagamenti saranno eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente (Bancario o postale) dell'Impresa dedicato, anche non in via esclusiva, per la gestione dei pagamenti relativi al presente contratto, per il tramite dell'Istituto cassiere della Camera, Banca Popolare dell'Emilia Gruppo BPER - Agenzia di Reggio Calabria - Corso Garibaldi n. 354. Si precisa a proposito che l'art. 3 comma 1 della legge n. 136/2010 testualmente dispone: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori ... devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva ..... alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi, e alle forniture pubblici ... devono essere registrati sui conti correnti dedicati e ... devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale".  
A tale fine l'Impresa si impegna a comunicare entro e non oltre sette giorni dall'accensione del conto corrente, gli estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e prende atto che:
  - l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione di detti elementi informativi, comporta, ai sensi del comma 4 dell'art.6 della legge n. 136/2010, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a tremila euro;
  - le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 136/2010 e quindi quelle relative al servizio oggetto del presente contratto, effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo 14 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
7. L'Impresa, nel prender atto di quanto previsto nel precedente comma 6, si obbliga ad ottemperarvi al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, per come disposto dalla legge n. 136/2010 soprarichiamata.

#### **Art. 11 Copertura assicurativa**

1. Con la stipula del contratto l'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni arrecati, durante e per lo svolgimento del servizio per cause imputabili al proprio personale, all'immobile, alle persone a qualunque titolo e rapporto appartenenti alla Camera e a terzi, agli impianti, ai mobili ed alle cose in dotazione alla sede camerale, del personale camerale e di terzi.

2. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Camera e i suoi amministratori dirigenti e dipendenti, dalle pretese avanzate in relazione a sinistri, infortuni e danni a persone e cose, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a qualsiasi titolo di responsabilità.

A tal fine l'Impresa si impegna a consegnare copia del relativo contratto di copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che dichiara di aver stipulato per un massimale di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) con \_\_\_\_\_, avente scadenza il \_\_\_\_\_.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale per la Camera e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la copertura assicurativa continua a permanere, il contratto si risolverà di diritto.

3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati e così l'Impresa ha l'obbligo in ogni caso di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose danneggiate di proprietà della Camera nel caso l'impresa assicuratrice dovesse sollevare eccezioni di sorta.

#### **Art. 12 Penalità**

1. La Camera si riserva il diritto di applicare le seguenti penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura:

- In caso di inadempienze o non conformità del servizio prestato alle previsioni di cui all'art. 3 verrà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) corrispettivo mensile IVA compresa.
- Per mancato rispetto del tempo di intervento in caso di situazioni di emergenza pari a € 100,00 Iva inclusa

L'Impresa prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Camera di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se, infatti, è stata convenuta anche la risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi del comma 1 dell'art. 1382 c.c., il debitore inadempiente dovrà pagare gli interessi di mora ed eventualmente il maggior danno art. 1224 c.c.), ma non nel loro intero ammontare (data l'impossibilità di cumulare penale e risarcimento integrale) bensì nella differenza tra l'ammontare di questo e la penale.

2. Le penalità verranno notificate a mezzo pec restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. Le penalità non possono essere abbandonate nemmeno parzialmente a meno che, all'atto della liquidazione della fattura, essa sia riconosciuta inapplicabile dal Segretario Generale.

#### **Art. 13 Risoluzione del contratto**

1. Si conviene che la Camera senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec per gravi e ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali e qualora l'importo della penalità applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

2. In ogni caso, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) l'Impresa violi il divieto della sospensione del contratto;

c) sia riscontrata la mancata osservanza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali o di regolarità contributive (contributi previdenziali ed assistenziali) delle disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

d) sia rilevata l'inosservanza degli obblighi di riservatezza;

e) in caso di condanna dei legali rappresentanti dell'Impresa, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia ovvero in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui alla D.Lg.s n.231/2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

f) nel caso in cui le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, in violazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

g) in caso di violazione degli obblighi comportamentali previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Reggio Calabria e del Codice generale (DPR 16/04/2013 n. 62) entrambi consultabili sul sito camerale [www.rc.camcom.gov.it](http://www.rc.camcom.gov.it).

3. Il contratto si risolverà di diritto altresì qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.

4. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Camera avrà il diritto di escutere la garanzia di cui all'art. 9 del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

5. Nel caso di risoluzione resta stabilito che alcun compenso, indennità od altro spetta all'Impresa, la quale avrà solo il diritto al pagamento contrattuale dei servizi regolarmente eseguiti, accertati ed accettati dalla Camera.

6. La Camera si riserva la facoltà, in caso di risoluzione, di stipulare un nuovo contratto con l'impresa seconda classificata, previa disponibilità di questa a prestare servizio al prezzo d'offerta iniziale.

7. Con la risoluzione del contratto la Camera ha il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno dell'Impresa.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con l'indicazione degli importi relativi.

All'Impresa saranno addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

8. La Camera potrà rivalersi per le spese, le penalità ed i danni, sui crediti dell'Impresa derivanti dal contratto o sulla cauzione senza pregiudizio dei diritti sui beni dell'Impresa.

9. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 14 Contributi a carico delle finanze pubbliche**

1. L'Impresa, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), convertito nella Legge n. 135/2012, per l'intera durata del presente contratto non potrà ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Si impegna pertanto a non effettuare tale tipi di istanze in corso di esecuzione del contratto.

#### **Art. 15 Definizione delle controversie**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Reggio Calabria.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto, l'Impresa sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

**Art. 16 Spese contrattuali ed oneri fiscali**

1. L'Impresa riconosce a suo carico l'imposta di bollo e le spese per la eventuale registrazione del presente contratto nonché le imposte e tasse, presenti e future, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto per la quale la stessa ha motivo di rivalsa a norma di legge.

**Art. 17 Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 ed in particolare dell'articolo 13. Avranno altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.

2. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Reggio Calabria.

**Art. 18 Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

**Art. 19 Dichiarazione**

1. L'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, di aver preso piena conoscenza e di approvare incondizionatamente gli articoli del presente atto, da 1 a 19 compreso, nonché il contenuto dell'Allegato 1.